



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 350 DEL 6 giugno 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gara del 2 giugno 2003 - Spareggio permanenza Serie A Tim

Atalanta-Reggina 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 6 giugno 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 101

1) SERIE A TIM

Gara del 2 giugno 2003 - Spareggio permanenza Serie A Tim

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 19° del primo tempo ed al 41° del secondo tempo, fatto esplodere con grande fragore due petardi nel recinto di giuoco; per avere, al 25° del secondo tempo, lanciato accendini e bottigliette in plastica solo parzialmente piene d'acqua sul terreno; per aver, al 30° del secondo tempo, lanciato un coprisedile in gommapiuma sul terreno; per aver, al termine della gara, lanciato un fumogeno acceso contro le Forze dell'ordine dislocate sotto la curva occupata dai sostenitori avversari ed un altro fumogeno acceso nella stessa curva, provocando reazioni di paura tra le persone; recidiva.



Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato dalla curva loro riservata numerose pietre, di varie dimensioni, nel piazzale sottostante così danneggiando alcune vetture posteggiate; per aver, all'inizio della gara, lanciato due fumogeni accesi in due settori riservati ai sostenitori avversari, così provocando reazioni di paura tra le persone; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONAZZOLI Emiliano (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GAUTIERI Carmine (Atalanta).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

RUSTICO Fabio (Atalanta).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 16 giugno 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 GIUGNO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani